PRODOTTI DA COSTRUZIONE

I prodotti da costruzione sono sottoposti alle regole di libera circolazione delle merci nell'Unione europea (UE) e soprattutto alle regole relative alla sicurezza degli edifici, alla sanità, alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente. Il presente regolamento mira a semplificare il quadro giuridico applicabile ai prodotti da costruzione.

ATTO

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

Il presente regolamento determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione *. Definisce anche criteri di valutazione delle prestazioni * per questi prodotti e le condizioni di utilizzo della marcatura CE.

Dichiarazione di prestazione e marcatura CE

Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti:

- il riferimento del prodotto;
- i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
- l'uso o gli usi previsti del prodotto;
- la prestazione dichiarata.

Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.

Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione in conformità con il regolamento (CE) n. 764/2008. Questi punti di contatto devono fornire informazioni relative ai requisiti del prodotto da costruzione ed evitare i conflitti d'interesse.

Obblighi degli operatori economici

Agli operatori economici vengono imposti determinati obblighi:

Obblighi dei fabbricanti: devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione
tecnica, ed apporre la marcatura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti
rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i
loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o
a cambiare questa dichiarazione.

- Obblighi degli importatori: verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione
 tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione
 commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi
 assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il
 trasporto non alteri la sua prestazione.
- Obblighi dei distributori: devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.

Specifiche tecniche armonizzate

Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB).

Organismi di valutazione tecnica (TAB)

Gli Stati membri designano uno o più TAB sul loro territorio, per una o più aree di prodotto. L'elenco dei TAB viene comunicato alla Commissione europea che lo pubblica.

I TAB effettuano la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale sono stati designati.

Autorità notificanti e organismi notificati

Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.

Le autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi notificati.

Vigilanza del mercato

Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.

Il presente regolamento abroga la direttiva 89/106/CEE.

Termini chiave dell'atto

Prodotti da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere
incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione
incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

- Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.
- Opera di costruzione: gli edifici e le opere d'ingegneria civile.

Atto	Entrata in vigore	Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Regolamento (UE) n. 305/2011	24.4.2011	-	GU L 88, 4.4.2011